

Art. 67.

*Modifiche alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8  
in materia di professione di guida di media montagna*

1. Alla legge regionale 3 maggio 2004, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 5, come integrato dall'articolo 127, comma 70, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, è sostituito dal seguente:

“Art. 5.

*Guida di media montagna*

“1. Lo svolgimento della professione di guida di media montagna è disciplinato secondo le disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1.”;

b) l'articolo 6 è abrogato.

Art. 68.

*Aggiornamento delle graduatorie per i lavoratori forestali*

1. Al fine di procedere alla corretta formulazione delle graduatorie previste dall'articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, l'anzianità lavorativa di ciascun lavoratore è determinata con aggiornamento al 31 dicembre 2015.

Art. 69.

*Proroga del termine in materia di sottotetti*

1. All'articolo 92, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2018”.

Art. 70.

*Proroga dei termini in materia di interventi di edilizia agevolata*

1. All'articolo 93, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle parole “31 dicembre 2018”.

Art. 71.

*Interventi in favore della zootecnia*

1. Per le finalità di cui all'articolo 43 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, al fine di consentire la prosecuzione dell'incentivazione per l'acquisto e l'impiego di riproduttori animali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2016, la spesa complessiva di 785 migliaia di euro.